

Avv. Giuseppa Naccarato
 Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
 Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663
 P.F. NCC GPP 64303/1579H
 e.giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

ORIGINALE

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Ricorso

Per Giorgio La Spina (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), residente a Palermo, Viale Venere, n. 29, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Serio (codice fiscale SRE MRA 52M20 G273P - PEC: marioserio@pecavvpa.it), del foro di Palermo e dall'Avv. Giuseppe Naccarato (codice fiscale: NCC GPP 64 S03H 579H - PEC: giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org - fax 06-98936663) del foro di Roma e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in (00198) Roma, Via Tagliamento, n. 76,

contro

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti, ove occorra, di:

2. Noemi MAGGIO, residente in Palermo, via Peloritani 15, (90144);
3. Eleonora ASSANTO, residente in Palermo, Viale Marchese di Villabianca, n. 12, (90143);
4. Giulia ARRIGO, residente in Palermo, Piazza Unità, n. 4, (90144);
5. Caterina CURATOLO, residente in Palermo, via XX Settembre n. 67, (90141);
6. Francesca RAIMONDO, residente in Palermo, via Principe di Villafranca n. 57, (90141);
7. Barbara TORRENTE, residente in Palermo, via Notarbartolo Emanuele, n. 46, (90141),

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- della graduatoria MIUR pubblicata il 30 settembre 2013, di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014 nelle sedi richieste, in cui il ricorrente non si è classificato in posizione utile per l'accesso all'Università di Palermo;
- dell'atto di approvazione;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

FATTO

1. Il concorso. Con decreto n. 449 del 12 giugno 2013, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito la selezione per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014, tra cui quelli di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

In particolare, l'art. 2 del citato decreto ("prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria") ha

stabilito che la prova di ammissione, unica per entrambi i corsi e di contenuto identico sul territorio nazionale, consista nella soluzione di 60 quesiti, con cinque opzioni di risposta su argomenti di: cultura generale (5 quesiti); ragionamento logico (25 quesiti); biologia (14 quesiti); chimica (8 quesiti); fisica e matematica (8 quesiti).

L'art. 9 ("calendario delle prove di ammissione") ha fissato al 9 settembre 2013 lo svolgimento della prova di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia.

Il comma 1 dell'art. 10 ("graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove") ha previsto che nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale, tra cui medicina e chirurgia, vengano ammessi tutti i candidati appartenenti alle rispettive categorie (candidati comunitari, candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 2002, candidati, nell'ambito della relativa riserva di posti, non comunitari residenti all'estero) secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito e che, comunque, abbiano ottenuto nel test di accesso un punteggio minimo pari a 20 punti.

Per quanto riguarda i punteggi, i successivi commi dell'art. 10 hanno individuato due elementi di valutazione:

- a) valutazione del test (punteggio massimo di 90 punti), così calcolato: 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;
- b) valutazione del percorso scolastico (punteggio massimo di 10 punti), da attribuirsi esclusivamente ai candidati con voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100, voto non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/2013 secondo la seguente tabella:

Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:	Punteggio
100 e lode	10 punti
99-100	9 punti
97-98	8 punti
95-96	7 punti
93-94	6 punti
91-92	5 punti
89-90	4 punti

86-87-88	3 punti
83-84-85	2 punti
80-81-82	1 punto

La valutazione del percorso formativo risponde ai principi già introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008 (rubricato "valorizzazione della qualità dei risultati scolastici al fine dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264"), secondo cui "1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 [avente ad oggetto la disciplina sugli accessi ai corsi universitari a numero programmato, n.d.r.] è di 100 punti nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di Ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. 3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio; b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente; d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. 4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche

ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato".

Il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

L'art. 12 ("trasparenza delle fasi del procedimento") ha previsto l'emanazione dei singoli bandi di concorso con decreto rettorale entro il 25 giugno 2013, contenenti disposizioni idonee a garantire la trasparenza in tutte le fasi del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241 del 1990.

Al sensi del punto 2 dell'allegato 1 ("prova di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6") è stato affidato al consorzio CINECA l'incarico di determinare il punteggio relativo a ogni singolo modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione e, ancora, il successivo punto 11 ha previsto, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata della prova (o, nelle Università con sede nelle Isole, entro le 24 ore successive), la consegna presso la sede del CINECA alla rappresentanza del MIUR del materiale relativo all'avvenuto svolgimento della prova, contenente, ovviamente, il modulo di risposte date dai candidati.

L'allegato 2 ("procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria di merito"), al punto 3, ha stabilito l'onere di indicazione da parte del candidato della preferenza delle sedi di concorso, fermo restando che quella di svolgimento dell'esame di accesso è considerata come "prima scelta". Al successivo punto 5, in relazione alla prova di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, si prevede che, a decorrere dal giorno successivo al test e comunque entro il 16 settembre 2013, i candidati possano prendere visione nell'area riservata del sito del Ministero del loro voto di maturità acquisito dall'Anagrafe Nazionale Alunni, con l'onere di indicare l'eventuale mancanza o difformità dello stesso.

Quanto ai tempi e alla pubblicità delle procedure di correzione delle prove, il comma 6 dell'allegato 2 ha previsto il 23 settembre 2013 come data di pubblicazione dei risultati del test e il 30 settembre come data di pubblicazione, nell'area del sito riservata agli studenti, della graduatoria nazionale di merito nominativa, in relazione anche al punteggio ricevuto in virtù del percorso scolastico ex art. 10, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale.

Ai sensi dell'allegato A ("programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria

e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie"), come già disposto nell'art. 2 del decreto, sono state individuate come oggetto di esame di ammissione le seguenti materie: cultura generale, con particolari attinenze nell'ambito letterario, storico-filosofico, sociale e istituzionale; analisi di testi scritti di vario genere; ragionamento logico-matematico; discipline scientifiche quali biologia, chimica, fisica e matematica. Le conoscenze e le abilità richieste facevano, comunque, riferimento alla preparazione promossa dalle Istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali.

Con l'attribuzione del punteggio totale viene formata una graduatoria a livello nazionale, in base alla quale i singoli atenei attingono secondo l'ordine decrescente in graduatoria fino a concorrenza del numero di posti disponibili a livello di Ateneo per ciascun singolo corso. I vincitori vengono così "assegnati" al corso di "prima scelta", con obbligo d'iscrizione, mentre quelli non rientranti nel numero di posti della sede di "prima scelta" vengono "prenotati" sulle altre disponibilità degli altri Atenei, con facoltà di iscriversi.

Sulla base di tale disciplina, l'Università degli Studi di Palermo con decreto rettorale n. 1885 del 24 giugno 2013, recependo il contenuto del decreto MIUR n. 449, ha pubblicato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, sedi di Palermo e Caltanissetta.

L'art. 3, sulla compilazione della domanda, ha stabilito, come previsto nel decreto ministeriale, l'onere d'indicazione della preferenza delle sedi per cui concorrere, con la precisazione che il luogo di svolgimento dell'esame di accesso è considerato come "prima scelta".

Al sensi dell'art. 8, è stato stabilito che la prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti attraverso l'individuazione di una sola risposta tra cinque opzioni su argomenti di cultura generale (5 quesiti), ragionamento logico (25 quesiti), biologia (14 quesiti), chimica (8 quesiti), fisica e matematica (8 quesiti), da svolgersi in un tempo di 100 minuti.

Lo stesso art. 8 ha individuato i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione, in aderenza a quanto stabilito dal decreto ministeriale e, dunque, prevedendo sia l'attribuzione di punti in relazione alla valutazione del test (massimo 90 punti) e sia la valutazione del percorso scolastico (massimo 10 punti) secondo la tabella predisposta dal Ministro sopra riportata e richiamando il d.lgs. n. 21 del 2008.

Secondo l'art. 10, entro il 30 settembre 2013 avrebbe dovuto essere pubblicata, sul sito del Ministero, nell'area riservata agli studenti, la graduatoria

nazionale di merito nominativa tenendo, comunque, conto del punteggio attribuito alla valorizzazione del percorso scolastico.

Il ricorrente ha partecipato e ha sostenuto le prove per l'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia il giorno 9 settembre 2013, con esito positivo.

2. La modifica legislativa. In data successiva allo svolgimento delle prove è stato pubblicato il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), recante "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", il cui art. 20 ("corsi di laurea ad accesso programmato") non solo ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008 citato, ma ha addirittura inteso intervenire sui concorsi in atto, prevedendo che il medesimo art. 4 "non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Nella relazione illustrativa del decreto legge n. 104 del 2013 la suddetta abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. 21 del 2008 viene motivata con non meglio specificate criticità emerse dalla prima applicazione della norma sul c.d. *bonus* di maturità, con particolare riferimento alle difficoltà che sarebbero sorte nell'individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale.

3. Il punteggio attribuito al ricorrente. Nella graduatoria finale pubblicata il 30 settembre 2013, il ricorrente ha ottenuto 33,50 punti per il superamento del test di ammissione, mentre non si è più visto riconoscere i 7 punti spettatigli - ai sensi del bando - per il c.d. *bonus* maturità, grazie al voto di 95/100, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso il Liceo Classico Statale Garibaldi di Palermo.

In relazione al parametro del percorso scolastico (secondo criterio valutativo previsto nel decreto ministeriale e nel bando), la valutazione espressa con il voto di 95/100, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso il Liceo Classico Statale Garibaldi di Palermo, gli avrebbe garantito, in conformità alle modalità sopra descritte, un punteggio additivo a quello ottenuto nella prova (superata, invero, con un punteggio superiore a 20 punti) pari a 7 punti: ciò gli avrebbe consentito di sommare il punteggio della prova con quello risultante dalla conversione del voto conseguito all'esame di stato, secondo i parametri stabiliti con il decreto ministeriale e con il bando, ottenendo, quindi, un punteggio complessivo di 40,50 punti.

DIRITTO

I. - Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà, anche in relazione all'art. 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013 n. 449.

Violazione e falsa applicazione di legge (art. 20 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104).

1. - Il provvedimento ministeriale di approvazione della graduatoria, che non include il ricorrente tra gli ammessi ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia degli atenei italiani, ha illegittimamente omissso di attribuirgli, come previsto dall'art. 10 del decreto n. 449 del 12 giugno 2013, il punteggio aggiuntivo connesso al voto di maturità, così precludendogli l'utile classificazione.

In primo luogo è da osservare che la norma del bando appena citata appare inserita quale autonoma determinazione del Ministro nell'ambito del proprio potere discrezionale di organizzazione - attraverso il bando - delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Solo relativamente alla necessità che, rispetto a tali corsi di laurea, si proceda attraverso un procedimento selettivo risolvendosi nello svolgimento di prove idoneative e nella successiva ammissione dei vincitori ai posti preventivamente messi a concorso nel territorio nazionale esiste una riserva di legge. Ed effettivamente, il decreto ministeriale in questione si è uniformato a questo vincolo, osservando le molteplici disposizioni succedutesi nel tempo che regolano la materia e applicando i principi fondamentali del numero programmato, del necessario svolgimento di prove idoneative, dell'efficacia della graduatoria unica nazionale.

Nessun altro vincolo può dirsi gravasse sul Ministro nella formazione del bando. E tale potere ben poteva includere, come è in concreto accaduto, l'attribuzione ai candidati di un punteggio correlato al voto di maturità secondo parametri e criteri di conversione autonomamente fissati dal Ministro. In altri termini, il Ministro è intervenuto su una materia che non era coperta da riserva di legge, adottando un provvedimento discrezionale tutt'altro che subordinato alla previa - e perdurante nel tempo - disposizione legislativa autorizzativa. La conferma che il punteggio aggiuntivo potesse essere disposto discrezionalmente dal Ministro in quanto modalità concretamente attuativa dell'inderogabile principio dell'ammissione a talune facoltà (tra le quali quella medica) secondo la regola del numero programmato, si trae dallo stesso art. 10 che si limita a richiamare la fonte normativa sovraordinata (poi parzialmente abrogata), ossia il d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 quale legittimante l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ex voto di maturità solo in relazione ai corsi di cui al precedente art. 7 del decreto ministeriale, vale a dire i corsi di laurea delle professioni sanitarie (cfr. art. 10 del decreto ministeriale).

Con riferimento a tutti gli altri corsi, compresi quelli che qui rilevano, di medicina e chirurgia, non è stato effettuato alcun richiamo espresso o implicito

ad una fonte normativa al fini dell'attribuzione del punteggio in parola, la cui previsione del tutto ragionevolmente appare collegata al semplice e non precluso esercizio di un potere discrezionale del Ministro in materie di sua competenza.

2. - Quanto sin qui detto comporta la sicura conseguenza che l'art. 10 del decreto ministeriale, nella parte in cui ha previsto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per la carriera scolastica a favore dei candidati all'ammissione dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, avrebbe dovuto essere integralmente applicato nel corso della procedura, senza modifiche.

In particolare, la disposizione non avrebbe potuto, com'è al contrario avvenuto, ritenersi meccanicamente travolta dallo *jus superveniens* rappresentato dall'art. 20 del d.l. n. 104 del 2013 che, addirittura a prove già espletate, ha abrogato norme - come l'art. 4 del d.lgs. n. 21 del 2008 - cui, come visto, la *lex specialis* non aveva inteso meramente rinviare.

E invero, l'effetto immediatamente caducatorio del provvedimento amministrativo in parola si sarebbe potuto verificare - salve le riserve in termini di legittimità costituzionale che in seguito saranno formulate - solo se l'unica condizione legittimante la sua emanazione fosse consistita nell'esistenza della norma successivamente abrogata (appunto un mero rinvio dinamico a una previsione di legge). Ma poiché la norma del decreto ministeriale, come appena visto, aveva radice nel potere discrezionale autonomo del Ministro nella specifica materia non coperta da riserva di legge, alla sua piena applicazione non avrebbe potuto sottrarsi nel momento di attribuzione dei punteggi la stessa autorità emanante. Questa ha, pertanto, doppiamente errato sia allorché si è astenuta dalla doverosa applicazione di una norma racchiusa nella *lex specialis* della procedura, sia nel momento in cui ha travisato la portata della normativa sopravvenuta assegnandole un effetto immediatamente incidente su una procedura retta da differenti presupposti giuridici.

Pertanto, nel presupposto dell'autonomia del potere amministrativo facente capo al Ministro in ordine alla gestione e alla disciplina (*lex specialis*) della procedura selettiva rispetto allo *jus superveniens*, gli atti impugnati appaiono illegittimi per violazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento delle prove e di votazioni, con la sola eccezione di quelle aventi carattere interpretativo, non trovano applicazione per le procedure *in itinere* alla data della loro entrata in vigore.

Tale soluzione è giustificata in base al rilievo per cui il bando è atto amministrativo a carattere normativo, *lex specialis* della procedura, rispetto al

quale l'eventuale *jus superveniens* di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori (cfr. Cons. St., IV, 18 ottobre 2002, n. 5714) e, inoltre, che il concorso pubblico è una vicenda procedimentale unitaria, sottratta al principio del *tempus regit actum* (*ex multis*, Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4937; TAR Marche, sez. I, 13 novembre 2012, n. 729).

Ne consegue che l'Amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, e che, al contempo, le è precluso derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella *lex specialis*, quand'anche fosse divenuto *medio tempore* difforme dallo *jus superveniens* (tra tutte: Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5206; Cons. St., sez. V, 15 novembre 2001, n. 5843), salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (*ex multis*, Cons. St., sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714; Cons. St., sez. V, 22 aprile 2002, n. 2197; *Id.*, 3 settembre 1998, n. 591; *Id.*, 3 settembre 1998, n. 591; *Id.*, 11 luglio 1998, n. 224). E ancora, sul punto, è stato sostenuto che "*Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva*" (Cons. St., sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Occorre, infine, rilevare che, al di fuori del diritto penale in cui sussiste la copertura costituzionale di cui all'art. 25 Cost., l'irretroattività negli altri campi del diritto, come noto, si ricava dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Secondo tale principio la legge nuova non può "*essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso*" (Cass., sez. I, 3 luglio 2013, n. 16620).

* * *

II. - SEGUE. Ancora, l'applicazione della novella e, dunque, il prodursi dell'effetto abrogativo con riferimento ai soli atti intervenuti successivamente alla

sua entrata in vigore (nella specie, il 12 settembre 2013), sarebbe in via ipotetica giustificabile solo se l'attività che sarebbe divenuta ineseguibile per effetto della nuova norma e, cioè, l'attribuzione del punteggi aggiuntivi ai candidati in base al percorso scolastico, non fosse già stata posta in essere.

Giacché, se questo fosse avvenuto, l'effetto attributivo del punteggio additivo, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, applicabile alla fase procedimentale in questione, sarebbe divenuto irretrattabile e indisponibile, pur a fronte di una sopravvenienza legislativa, inidonea ad incidere sulle già consolidate fasi procedurali anteriori cronologicamente.

Ora, non solo non vi è alcuna prova circa la data di attribuzione dei punteggi a ciascuno dei candidati, ma esiste, addirittura, un principio di prova contraria, nel senso che, per previsione dell'Allegato 1, punto 11, le attività iniziali di valutazione dei singoli candidati avrebbero dovuto aver luogo entro 24 ore al massimo dallo svolgimento della prova e, pertanto, per almeno 2 o 3 giorni nella vigenza del regime normativo preesistente al d.l. n. 104 del 2013 (entrato in vigore, invero, il 12 settembre 2013).

Infatti, ben potrebbe essersi verificato che in questo intervallo temporale siano state effettuate attività valutative di singoli candidati con possibile, irrevocabile attribuzione di punteggi aggiuntivi, nel frattempo diventati insensibili ai possibili mutamenti legislativi.

Pertanto, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare che l'esame della posizione del ricorrente sia avvenuta non prima ma successivamente all'entrata in vigore della norma abrogata eventualmente applicabile.

Ove tale onere non sia rigorosamente assolto non può che presuntivamente dedursi che la valutazione della posizione del ricorrente sia stata effettuata prima del 12 settembre 2013 e che l'eliminazione del punteggio aggiuntivo, da applicarsi come originariamente previsto nel decreto ministeriale, è illegittimamente avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 104 del 2013, cioè nelle more della successiva comunicazione individuale del punteggio al candidato (del 23 settembre 2013) e pubblicazione della graduatoria finale (del 30 settembre 2013).

* * *

III. - Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità manifesta, violazione del principio di *par conditio* e di buon andamento della p.a.; violazione del principio del legittimo affidamento.

In subordine, va detto che, comunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso procedere alla revoca del bando in sede di autotutela, consentendo a tutti i candidati di essere edotti dei criteri di attribuzione dei punteggi della prova

di ammissione e, dunque, di valutare con esattezza le rispettive possibilità circa il loro possesso.

Invero, in fattispecie analoga (concorso pubblico per dirigenti odontatrici) è stato sostenuto che *"nell'ipotesi in cui interviene una modifica ordinamentale della professione, il sopravvenire di tale novella deve essere, di volta in volta, specificamente valutata dall'amministrazione che ha, in precedenza, bandito un concorso. Nel caso in cui il sopravvenire della novella implica il mutamento sostanziale dei titoli e dei livelli di professionalità cui è ancorato l'esercizio dell'attività, allora è necessario procedere alla revoca del bando per il radicale venir meno di uno dei presupposti legali che originariamente condizionavano l'ammissione al concorso medesimo [...]"* (cfr. TAR Lazio, sez. III, 19 maggio 2008, n. 4487).

Pertanto, l'Amministrazione, se anche avesse nutrito il dubbio circa l'immediata applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame, avrebbe dovuto, nell'ottica di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova norma, ispirarsi al parametro della ragionevolezza, ravvisabile nell'esigenza di non modificare le regole procedurali già fissate su cui si erano legittimamente e fondate le aspettative dei candidati, i quali alla loro vigenza avevano orientato le proprie scelte circa i corsi di laurea cui aspirare e, pertanto, avrebbe dovuto, quanto meno, rinnovare la selezione.

* * *

IV. - Illegittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

1. - Questa difesa ha ben presente, tuttavia, il principio, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la regola dell'insensibilità della *lex specialis* alle norme sopravvenute può essere derogata qualora ciò sia espressamente stabilito da queste ultime (Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124; conforme a: Cons. St., sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4791; *id.*, 12 giugno 2008, n. 2909; Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4937; Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018).

In tal caso - escludendo qualunque potere discrezionale in capo all'Amministrazione - non potrà non valutarsi in questa sede, anche ai fini cautelari, la compatibilità della norma di cui all'art. 20 cit. con i principi costituzionali.

Ciò premesso, deve subito escludersi che l'art. 20 cit. rappresenti una norma di interpretazione autentica andando a incidere sostanzialmente sulla disciplina concorsuale, introducendo nuovi criteri di selezione.

Come noto, una norma può qualificarsi come Interpretativa e, dunque, costituzionalmente legittima, quando si limita a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, non integrando il precetto di quest'ultima e non adottando un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della medesima (tra tutte, Cass., sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23827; Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8513; Cons. di St., sez. V, 2 luglio 2002, n. 3612), caratteristiche che, dunque, non riguardano il caso di specie.

Trattandosi di vera e propria norma retroattiva, questa non oltrepassa i limiti costituzionali in materia secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.

In particolare, secondo il Giudice delle leggi, *"l'eventuale portata retroattiva della disposizione non è di per sé contraria a Costituzione, purché non collida con l'art. 25, secondo comma, Cost., non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti e trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 271 e 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). Quanto a tali limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, è utile ricordare il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis, sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994)"* (Corte cost. sentenza n. 160 del 2013).

La stessa Corte ha, altresì, chiarito che, se è vero che il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, la retroattività deve trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti *"motivi imperativi di interesse generale"*, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (Corte cost. sentenza n. 78 del 2012).

I limiti generali alla retroattività delle leggi derivano, pertanto, non soltanto da principi processuali (cfr. ad es. l'art. 6 CEDU), ma anche da principi di carattere sostanziale, tra cui, appunto, quello della ragionevolezza e del legittimo affidamento e, inoltre, del rispetto di un minimo di coerenza nello sviluppo dell'ordinamento giuridico, soprattutto quando questo rispetto sia sollecitato dagli autovincoli della *lex anterior* (R. CAPONI, nota a Corte cost. sentenza n. 264 del 2011, in *Glur. Cost.*, 2012, pagg. 4232 e seguenti).

Si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, comma 2, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con

termini di ragionevolezza della *lex posterior* non può che essere effettuata alla luce della *lex anterior*, prendendo in esplicita considerazione l'assetto degli interessi posto in essere da quest'ultima (cfr. A. PACE, in Giust. Cost., 2012, pagg. 3734 e seguenti).

2. - Orbene, l'art. 20 cit. contrasta con la Costituzione sotto vari aspetti, in relazione agli artt. 3, comma 2, 34 e 97 Cost.

E' violato, anzitutto, il legittimo affidamento di coloro che hanno partecipato alla selezione sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi dettati dalla *lex specialis*, per un determinato concorso in un determinato anno accademico, orientando le proprie scelte, anche in termini di partecipazione a questo o a quel corso universitario, proprio in base al calcolo prognostico e probabilistico fondato sul voto conseguito alla maturità.

Nella specie è evidente che l'intervento del legislatore in procedure già in corso e, soprattutto, lo stravolgimento retroattivo dei criteri di valutazione nell'ambito di procedure già pressoché ultimate, genera una grave violazione delle legittime aspettative di chi ha partecipato alla selezione sulla base di una disciplina cristallizzata (*lex specialis*) che oggi, invece, si vorrebbe stravolgere.

Per di più l'art. 20 viola anche il canone di proporzionalità, essendo dettato da un mero ripensamento di un precedente assetto regolante l'accesso ai corsi di laurea già presente e consolidato nell'ordinamento dell'istruzione universitaria e, cioè, semplicemente da una diversa scelta.

Manca, in sostanza, quella ragione "rafforzata" che consente di derogare alla ordinaria regola della irretroattività della legge, non potendosi considerare sufficiente a questi fini la mera intenzione di superare dubbi in ordine alla disomogeneità tra i vari contesti scolastici territoriali (v. relazione al d.l.). A parte che così facendo si introdurrebbe un principio di discriminazione tra scuole di medesimo ordine e grado basato sul fattore geografico dalla dubbia compatibilità costituzionale e che, se portato alle sue estreme conseguenze, dovrebbe mettere in discussione persino la stessa idoneità dei titoli di studio a consentire un pari accesso all'università.

3. - Ne discende - e veniamo alla seconda considerazione - che l'art. 20 contrasta anche con il principio di ragionevolezza del legislatore (art. 3 Cost.). Esso finisce, in pratica, per svuotare di contenuto, ma con un intervento non organico e addirittura incoerente, un cardine dell'ordinamento scolastico rappresentato dall'equivalenza tra i titoli di studio conseguiti sul territorio nazionale, tanto più tra scuole del medesimo tipo - su cui oggi cadono i sospetti del legislatore (cfr. relazione al d.l. n. 104 del 2013), così come tra scuole

diverse, in ragione della liberalizzazione dell'accesso ai corsi universitari voluto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

4. - L'incoerenza e l'irragionevolezza sono altresì intrinseche, atteso che l'art. 20 del decreto legge n. 104 si pone in diretta contraddizione con il precedente art. 1, rubricato "welfare dello studente", in cui è stato disciplinato il diritto degli studenti a un beneficio economico da erogarsi sulla base di determinati requisiti, tra cui, il "merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo". In particolare, l'art. 1 ("welfare dello studente"), ai commi 2 e 3, ha previsto che "al fine di favorire il raggiungimento del più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo; b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni".

5. - Ad ogni modo, il decreto legge n. 104 del 2013, entrato in vigore il 12 settembre 2013 avrebbe dovuto (e potuto) fare salva la disciplina contenuta nei bandi di concorso precedentemente pubblicati, al fine di non travolgere le regole in essi stabilite e già applicate nella specie.

Per i suesposti motivi e con riserva di ulteriori deduzioni al riguardo, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale rimetta alla Corte costituzionale la relativa q.i.c. dell'art. 20, seconda parte, per contrasto con gli articoli 3, comma 2, 34 e 97 Cost.

V. Istanza cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dalle suesposte argomentazioni.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe, alla vigilia dell'inizio del nuovo anno accademico, dalla mancata ammissione al corso di laurea prescelto seguendo l'ordine di priorità delle sedi indicate.

Si chiede, pertanto, che al ricorrente venga riconosciuta, in via cautelare, una posizione in graduatoria nazionale MIUR comprensiva del punteggio per il c.d. *bonus* maturità (7 punti), con conseguente collocamento nella medesima graduatoria in posizione corrispondente al **punteggio 40,50**, anziché 33,50.

Da diverso collocamento, con riserva, nella graduatoria conseguirebbe l'ammissione, con riserva ed eventualmente in soprannumero (solo in via prudenziale e non con animo ostile si è notificato il ricorso al controinteressati), ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2013/2014, sempre seguendo l'ordine delle sedi scelte, che vede al primo posto l'Ateneo di Palermo, facoltà in cui il ricorrente ha, invero, sostenuto l'esame di ammissione e a quelli di Catania e Messina.

P.Q.M.

si chiede, previa adozione della misura cautelare e previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della relativa q.i.c., l'accoglimento del presente ricorso, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente giudizio afferisce a materia di pubblico impiego, sicché verrà depositato un contributo unificato di euro 650,00.

Palermo-Roma, 24 ottobre 2013

Prof. Avv. Mario Serio

Avv. Giuseppe Naccarato

PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Giorgio La Spina (codice fiscale LSP GRG 94L30 G273Z), nato a Palermo, il 30.07.1994 e residente a Palermo, Viale Venere, n. 29 delega a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, il Prof. Avv. Mario Serio del foro di Palermo e l'Avv. Giuseppe Naccarato del foro di Roma, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge in ordine al mandato, compreso il potere di presentare motivi aggiunti e appello cautelare.

Dichiaro di essere stato edotto del trattamento dei dati personali e presto il relativo consenso ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Naccarato in Roma, Via Tagliamento, n. 76.

Palermo 24 ottobre 2013

Giorgio la Spina



Giorgio La Spina
E' vero lo firmo
L. Spina

Relata di notifica ex art. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N.ro 634/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via del Portoghese n. 12, (00186), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056094-4, spedita all'Ufficio postale di Roma 59
Roma, 28 ottobre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 635/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig.ra **Noemi Maggio**, residente in Palermo, via Peloritani 15, (90144), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056093-3, spedita all'Ufficio postale di Roma 59
Roma, 28 ottobre 2013




Avv. Giuseppe Naccarato



Cron. N.ro 636/13


Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Eleonora ASSANTO**, residente in Palermo, Viale Marchese di Villabianca, n. 12, (90143), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056099-0, spedita all'Ufficio postale di Roma 59
Roma, 28 ottobre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 637/13


Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Giulia ARRIGO**, residente in Palermo, Piazza Unità D'Italia, n. 4, (90144), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056096-6, spedita all'Ufficio postale di Roma 59
Roma, 28 ottobre 2013




Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro ~~638~~ 639/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Caterina CURATOLO**, residente in Palermo, via XX Settembre n. 67, (90141), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056966-0, spedita all'Ufficio postale di Roma ⁵⁹, Roma, 28 ottobre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato 

Cron. N.ro ~~638~~ 639/13


Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Francesca RAIMONDO**, residente in Palermo, via Principe di Villafranca n. 57, (90141), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056989-7, spedita all'Ufficio postale di Roma ⁵⁹, Roma, 28 ottobre 2013





Avv. Giuseppe Naccarato 

Cron. N.ro ~~639~~ 640/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: **Barbara TORRENTE**, residente in Palermo, via Notarbartolo Emanuele, n. 46, (90141), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 7653056968-2, spedita all'Ufficio postale di Roma ⁵⁹, Roma, 28 ottobre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato 



N. Raccomandata

76530560993-3



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBOCCO CON CONTRASSEGNAZIONE

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P. COMUNE	PROV.
Avv. Giuseppe Naccarato	
MITTENTE Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
C.A.P. COMUNE	PROV.
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Dello (scottazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530560996-0



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBOCCO CON CONTRASSEGNAZIONE

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
A.R. COMUNE	PROV.
Avv. Giuseppe Naccarato	
MITTENTE Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
A.P. COMUNE	PROV.
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Dello (scottazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530560991-1



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBOCCO CON CONTRASSEGNAZIONE

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P. COMUNE	PROV.
Avv. Giuseppe Naccarato	
MITTENTE Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
C.A.P. COMUNE	PROV.
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Dello (scottazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530560990-0



Posteitaliane

SPEDIZIONE IN ABBOCCO CON CONTRASSEGNAZIONE

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P. COMUNE	PROV.
Avv. Giuseppe Naccarato	
MITTENTE Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.F. NCC GPP 64S03 H579H	
A.P. COMUNE	PROV.
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Dello (scottazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530560989-7



Posteitaliane

SEMPRE AL SERVIZIO DEL CLIENTE (REG. 2001)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Giuseppe Naccarato			
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
C.F. NCC GPP 64S03 H579H			
p.c.c. giuseppanaccarato@ordineavvocatiroma.org			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contassegnare la casella interceccata			

Bozza
accettazione manuale

TASSE

N. Raccomandata

76530560994-4



Posteitaliane

SEMPRE AL SERVIZIO DEL CLIENTE (REG. 2001)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Giuseppe Naccarato			
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
C.F. NCC GPP 64S03 H579H			
p.c.c. giuseppanaccarato@ordineavvocatiroma.org			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contassegnare la casella interceccata			

Bozza
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530560968-2



Posteitaliane

SEMPRE AL SERVIZIO DEL CLIENTE (REG. 2001)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE Avv. Giuseppe Naccarato			
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA			
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
Tel. 06.98936664 - Fax 06.98936663			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
C.F. NCC GPP 64S03 H579H			
p.c.c. giuseppanaccarato@ordineavvocatiroma.org			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contassegnare la casella interceccata			

Bozza
(accettazione manuale)

TASSE

SUCCESSIVAMENTE HO NOTIFICATO, OVE OCCORRA, AD ALTRI EVENTUALI
CONTROINTERESSATI AMMESSI AI CORSI

Relata di notifica ex art. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N.ro 653/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig.ra **Federica Todaro**, in Palermo, via Danimarca, n. 15 (90146), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684376-9, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013

Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 654/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig.ra **Francesca Tunisi**, in Nerviano (MI), via Ticino, n. 22 (20014), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684377-0, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013

Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 655/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig.ra **Anna Garegnani**, in Canegrate (MI), via Falzarego, n. 12 (20010), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684378-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013

Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 656/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig. **Andrea Stipo**, in Vignate (MI), via S. Rocco, n. 1/6 (20060), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684379-2, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013

Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 657/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig. **Luca Sgattoni**, in Cernusco sul Naviglio (MI), via Buonarroti, n. 41/E (20063), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684384-9, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 658/13


Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig. **Luca Rinaldi**, in Imola (BO), via Turati, n. 30 (40026), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684381-6, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 659/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig. **Francesco Bentivogli**, in Ravenna (RA), viale Farini, n. 32 (48121), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684382-7, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

Cron. N.ro 660/13

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Naccarato con studio in Roma, Via Tagliamento, n. 76, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 1731 del 26.10.2006, per conto del sig. Giorgio La Spina, giusta delega in calce del presente atto, ho notificato il su esteso ricorso a: sig. **Andrea Mariani**, in Marano di Napoli (NA), via Annunziata, n. 73 (80016), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 76530684383-8, spedita all'Ufficio postale di Roma SA
Roma, 6 novembre 2013



Avv. Giuseppe Naccarato

N. Raccomandata

76530684377-0



Posteitaliane

19 - Mod. 22 AG - MOD. 0100 (L. 11/01/03) - EL. 1/154 02/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R.	

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
Tel. 06.9930684 - Fax 06.9930683
C.F. NCC GPP 64503 H579H
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

Bollo (solo manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530684379-2



Posteitaliane

19 - Mod. 22 AG - MOD. 0100 (L. 11/01/03) - EL. 1/154 02/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R.	

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
Tel. 06.9930684 - Fax 06.9930683
C.F. NCC GPP 64503 H579H
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

Bollo (solo manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530684376-8



Posteitaliane

19 - Mod. 22 AG - MOD. 0100 (L. 11/01/03) - EL. 1/154 02/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R.	

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
Tel. 06.9930684 - Fax 06.9930683
C.F. NCC GPP 64503 H579H
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

Bollo (solo manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530684378-1



Posteitaliane

19 - Mod. 22 AG - MOD. 0100 (L. 11/01/03) - EL. 1/154 02/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input type="checkbox"/> A.R.	

Avv. Giuseppe Naccarato
Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA
Tel. 06.9930684 - Fax 06.9930683
C.F. NCC GPP 64503 H579H
p.e.c. giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

Bollo (solo manuale)

TASSE

J. Raccomandata

76530684381-6



Posteitaliane

117-015 21/0-21/0 19/01-0-010-54 (1) 010 010

zione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. Giuseppe Naccarato Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA Tel. 06.98930364 - Fax 06.98936603 C.F. NCC GPP 64503 H579H g.naccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bolla (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530684383-8



Posteitaliane

117-015 21/0-21/0 19/01-0-010-54 (1) 010 010

zione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. Giuseppe Naccarato Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA Tel. 06.98930364 - Fax 06.98936603 C.F. NCC GPP 64503 H579H g.naccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bolla (accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

117-015 21/0-21/0 19/01-0-010-54 (1) 010 010

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. Giuseppe Naccarato Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA Tel. 06.98930364 - Fax 06.98936603 C.F. NCC GPP 64503 H579H p.c.c. g.naccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bolla (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76530684382-7



Posteitaliane

117-015 21/0-21/0 19/01-0-010-54 (1) 010 010

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. Giuseppe Naccarato Via Tagliamento, 76 - 00198 ROMA Tel. 06.98930364 - Fax 06.98936603 C.F. NCC GPP 64503 H579H g.naccarato@ordineavvocatiroma.org	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bolla (accettazione manuale)

TASSE